

COMUNE DI CASALBORGONE
(Provincia di Torino)

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VARIAZIONE N. IV AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

Il Revisore Unico del Comune di Casalborgone

PREMESSO CHE

- l'ente ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2024;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione 2024, dal quale emerge un risultato di amministrazione così composto:

Voce	Importo
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024(lett. A)	1.308.021,59
Parte accantonata (lett. B)	618.418,37
Parte vincolata (lett. C)	136.743,85
Parte destinata agli investimenti (lett. D)	127.326,43
Parte disponibile (lett. E)	425.532,94

CONSIDERATO CHE

- viene sottoposta all'organo di revisione economico-finanziaria la proposta di Giunta Comunale n. 42 del 05/06/2025 avente per oggetto: "IV VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE";
- tale proposta di delibera prevede l'applicazione delle seguenti risultanze del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 per le indicate finalità:
 - posti:

Voce	Importo
Parte accantonata	-
Parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti	127.326,43
Parte disponibile	-

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 175, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), ai sensi del quale "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle

entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;

- il successivo comma 2, ai sensi del quale “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- l'art. 175, comma 3, del Tuel, secondo cui le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni dalla stessa norma espressamente individuate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno, fra cui rientrano quelle relative all'applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione;
- L'art. 187 del Tuel, in base al quale le quote accantonate e vincolate possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinate, quelle destinate agli investimenti hanno una finalità generica, mentre quelle disponibili possono essere utilizzate secondo il seguente ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

VERIFICATO

- che per le risorse vincolate e accantonate applicate a bilancio è rispettata la finalità originaria;
- che le risorse destinate agli investimenti sono utilizzate per spese che incrementano la consistenza del patrimonio dell'ente;

VISTI

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile dei Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario;

RILEVATO

che dopo le variazioni suddette si mantiene il pareggio di bilancio e l'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione citata in oggetto.

Casale Monferrato, 09/06/2025

Il Revisore
dott. Luca Barletta

